



CITTA' DI CAVA DE' TIRRENI

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 9.7.2003
Modificato con deliberazioni consiliari n. 60 del 28.9.2009 e n. 31 del 25.06.2021

1. È costituito presso la sede municipale del Comune di Cava de' Tirreni, il gruppo comunale volontari di protezione civile, al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano dimora preferibilmente nel Comune stesso, allo scopo di prestare la loro opera, prevalentemente nel settore della tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento alle ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE tese alla previsione, prevenzione e soccorso, senza fini di lucro o vantaggi personali, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia.
2. I Volontari di Protezione Civile, nel momento in cui svolgono attività connesse con il ruolo di Volontario di Protezione Civile, sono tenuti ad astenersi dall'assumere comportamenti pro o contro qualsiasi parte politica, dal fare politica e dall'utilizzare comunque l'immagine del Volontario di Protezione Civile per fini politici e/o di tipo elettorale.

Art. 2 - ²

1. L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda al Sindaco, corredata da un breve curriculum personale, dell'autocertificazione che attesti l'assenza di condanne penali e carichi pendenti, purché non abbia già aderito anche ad altre organizzazioni di volontariato di Protezione Civile e previo giudizio di idoneità sanitaria alla mansione come da normativa vigente.
2. I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale "specializzazione".
3. Il nominativo di ogni volontario viene inserito negli elenchi Regionali e Nazionali del volontariato di Protezione Civile. - Il suo impiego, pertanto, è possibile esclusivamente nell'ambito dell'attività delle varie strutture del Gruppo stesso. Ogni altra attività di protezione civile, resa anche a titolo personale, è incompatibile.
4. Il Comune provvede ad equipaggiare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile e ha l'obbligo di assicurarli contro infortuni, malattie o altri rischi, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n.117/2017 "Codice del terzo settore" e successivi decreti ministeriali di attuazione.
5. Le dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale potranno essere forniti direttamente dalla Pubblica Amministrazione, anche in forma di cessione temporanea, o essere frutto di donazioni. In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del Comune ed entreranno a far parte del patrimonio del Comune stesso. È autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche del Comune, in emergenza, da parte degli appartenenti al Gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto, di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà del Comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il responsabile/coordinatore tecnico del Gruppo e le competenti strutture del Comune stesso. L'utilizzo delle attrezzature in dotazione dovrà avvenire in modo corretto secondo il manuale d'uso degli stessi. La responsabilità per danni a persone, cose ed alla stessa strumentazione derivante da un uso improprio della stessa rimane in capo all'utilizzatore.

¹ Integrato con delibere consiliari n. 76 del 30.11.2009 e n. 31 del 25.06.2021

² Integrato con delibera consiliare n. 31 del 25.06.2021

Art. 3 - ³

1. Il Sindaco in ottemperanza all'art. 12 del D.Lgs. n. 1/2018 è il responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e nomina fra i componenti dello stesso – su indicazione dell'Assemblea dei Volontari – un Coordinatore con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile ed un vice Coordinatore che in caso di assenza del Coordinatore ne assumerà le funzioni.

Art. 4 -

1. Il Sindaco, con l'eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo Comunale, predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:
 - Assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione e soccorso);
 - Garantire turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al gruppo comunale;
 - Indicare altresì capacità e tempi di mobilitazione;
 - Curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;
 - Informare e sensibilizzare la popolazione in materia di protezione civile;
 - Gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché collaborare all'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.
 - Ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

Art. 5 - ⁴

1. I volontari possono essere formati ed addestrati secondo le indicazioni programmatiche del Dipartimento della Protezione Civile, della Regione, della Provincia e della Prefettura competente per territorio, con il supporto di tecnici di queste amministrazioni e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dell'Arma dei Carabinieri – Comando Carabinieri Forestale, ecc. o di altri tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.
2. I volontari ammessi al Gruppo acquisiscono la qualifica di effettivi dopo aver superato con esito positivo il corso di addestramento di base teorico pratico, curato dall'Amministrazione Comunale, della durata minima di 30 ore. Particolare cura dovrà essere posta nell'individuare le modalità di coinvolgimento – anche nelle attività più strettamente operative – dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni che possono essere svolti anche da persone che, per età o altre cause, non sono in condizione di garantire una totale operatività.

³ Integrato con delibera consiliare n. 31 del 25.06.2021

⁴ Integrato con delibera consiliare n. 31 del 25.06.2021

Art. 6 -

1. Il gruppo comunale di protezione civile, in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 7 - ⁵

1. Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art. 4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
2. Essi devono rispettare i turni e gli orari di servizio assegnati, nonché a rendersi disponibili all'impiego in turni di pronta reperibilità per i casi di emergenza;
 - utilizzare sempre e per ogni attività i necessari dispositivi di protezione individuale e di riconoscimento;
 - sottoporsi alla visita medica di idoneità alla mansione svolta, ove richiesta, onde acquisire il certificato medico previsto dalla normativa vigente in materia;
 - comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio stato di salute che potrebbe inficiarne l'idoneità ad operare;
 - osservare quanto contenuto nel presente regolamento, nei regolamenti interni, nelle deliberazioni legalmente adottate dagli organi del Gruppo e nelle norme che regolano l'attività del volontariato in ambito di protezione civile.
3. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di protezione civile (previsione, prevenzione e soccorso).

Art. 8 - ⁶

1. Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs n 1/2018, ai volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile, regolarmente iscritto nell'apposito elenco nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile e nel registro regionale di cui al D.G.R. n. 75 del 09/03/2015, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 7 del D. Lgs n 1/2018, vengono garantiti:
 - il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
 - il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
 - il rimborso per il mancato guadagno giornaliero ai volontari lavoratori autonomi che ne fanno richiesta;
 - la copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 18 del D. Lgs. n.117/2017 e successivi decreti ministeriali di attuazione.
2. Al gruppo viene garantito il rimborso delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, secondo le modalità di cui agli artt. 39 e 40 del D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018.

⁵ Integrato con delibera consiliare n. 31 del 25.06.2021

⁶ Modificato con delibera consiliare n. 31 del 25.06.2021

Art. 9 -

1. I volontari del gruppo esercitano le attività di cui all'art. 4 del presente regolamento sulla base della seguente organizzazione interna:
 - Coordinatore
 - Vice coordinatore
 - Segretario
 - Quattro consiglieri

Essi costituiscono il Consiglio Direttivo.

Art. 10 -

1. Il Consiglio Direttivo esamina e formula proposte finalizzate ad un miglior funzionamento delle attività del gruppo e al coordinamento con altri Enti o associazioni. Provvede inoltre ad assumere le decisioni più urgenti riguardanti il gruppo. Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese e dura in carica tre anni.

Art. 11 -

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale costituita da tutti i volontari regolarmente iscritti. Le votazioni si svolgono ogni tre anni a scrutinio segreto. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Un mese prima della scadenza del mandato vengono presentate le candidature per l'elezione del coordinatore e per l'elezione del Consiglio Direttivo. Sono eleggibili tutti i volontari regolarmente iscritti da almeno due anni.

Art. 12 -

1. In caso di prolungata assenza per motivi personali, o in caso di dimissioni, un membro del consiglio direttivo può essere sostituito dal primo dei non eletti tra i volontari. In caso di dimissioni del Coordinatore si procede invece a nuove elezioni per il solo Coordinatore che dovrà poi ricevere la nomina dal Sindaco.

Art. 13 -

1. L'Assemblea Generale si riunisce almeno tre volte l'anno per valutare l'andamento delle attività e della vita del gruppo, per programmare e organizzare eventi ordinari e straordinari, per favorire confronti e conoscenze tra i volontari. Eventuali decisioni importanti vengono poste a votazione dell'assemblea e approvate a maggioranza. Per iniziative di rilevanza esterna o comportanti spese a carico dell'amministrazione comunale, si dovrà acquisire preventivamente il parere favorevole dell'amministrazione medesima.

Art. 14 -

1. Il Gruppo provvede, attraverso il Coordinatore, a fornire all'Amministrazione comunale entro il 31 gennaio di ogni anno, un resoconto delle attività svolte nell'anno precedente ed il programma di massima delle attività previste per l'anno in corso.

Art. 15 -

1. Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 16 -⁷

1. L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile.

Art. 17 -⁸

1. La qualifica di volontario di Protezione Civile appartenente al Gruppo Comunale Volontari cessa per rinuncia scritta del volontario, oppure per appartenenza dello stesso ad altra associazione di volontariato, ai sensi dell'art. 2, 3° capoverso, del presente regolamento. Il C.D. può, su proposta del Coordinatore, proporre al Sindaco la radiazione del volontario per:
 - idoneità sanitaria alla mansione come da normativa vigente;
 - comportamento che lede il buon nome del Gruppo e dell'Ente;
 - comportamento riprovevole che va contro l'etica del volontariato;
 - mancato rispetto delle vie gerarchiche di P.C.;
 - grave inadempienza nei compiti affidati;
 - per prolungata e ingiustificata assenza ed inattività nelle attività di P.C.;
2. Il volontario al momento della cancellazione dalla qualifica di Volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cava de' Tirreni deve restituire il tesserino e quant'altro di proprietà dell'Amministrazione (compreso gli indumenti e le dotazioni di DPI).
3. I volontari radiati per i su elencati motivi di cui al presente regolamento comunale, non possono essere né reintegrati né ripresentare domanda di adesione.
4. I volontari che hanno presentato domanda di rinuncia per motivi personali, di famiglia, di lavoro o di salute possono presentare domanda di adesione o reintegro dopo almeno 1 anno.

⁷ Modificato con delibera consiliare n. 31 del 25.06.2021

⁸ Integrato con delibera consiliare n. 31 del 25.06.2021